



COMUNE DI BORGO VENETO
PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

OGGETTO:

VALORI AREE AI FINI IMU: DEFINIZIONE ALIQUOTA AI SENSI DEL COMMA 7 ART 18 DELLA LEGGE REGIONALE 14/2017 CHE HA MODIFICATO L'ART 23 DELLA LEGGE REGIONALE 11/2004.

Comunicata al Prefetto ai sensi dell' art. 135, comma 2 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

IMMD: ESEG:(art.134,comma 4 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

COMUNICATO ALL' UFFICIO:

- Ragioneria
 Tecnico
 Assistenza Cultura
 Segretario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Io sottoscritto Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

all'Albo pretorio on-line dove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Addi,

IL MESSO COMUNALE
f.to Moretti Susanna

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventisette** del mese di **giugno** alle ore **18:00**, nella Residenza Municipale, località di Santa Margherita d'Adige, per determinazione del Presidente con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

SIGOLOTTO MICHELE	Presente
DONATI FRANCESCO	Presente
FASSON ELENA	Assente
BORASO MATTEO	Presente
BORON MARINA	Presente
FRANCHIN ANDREA	Presente
CREMA CINZIA	Presente
FIN LUCIANO	Presente
DE BATTISTI FRANCO	Presente
BORDIN DANIELA	Presente
PERUZZI GIACOMO	Assente
GUSELLA GIANFRANCO	Presente
FINETTO CHRISTIAN	Presente

presenti n. **11** e assenti n. **2**

Assessore esterno:

SCARPARO SONIA

Presente

Partecipa all'adunanza il Sig. **RAVAZZOLO DR.SSA MIRIAM** Segretario Comunale

Il Sig. **DE BATTISTI FRANCO**, nella sua veste di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri

BORON MARINA

FRANCHIN ANDREA

BORDIN DANIELA

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

- la Regione Veneto con legge regionale 6 giugno 2017 n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, ha operato una complessiva riforma per il contenimento del consumo di suolo assumendo quali principi informativi, contenuti all’art. 1, comma 2, “la programmazione del consumo di suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale attraverso la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni, la promozione della biodiversità coltivata, la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato, la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, contemplando l’utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, in coerenza con quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. d) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11”;
- in data 24.6.2017 è entrata dunque in vigore la nuova L.R. n. 14 del 6 giugno 2017 intesa a promuovere un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica finalizzato al recupero e alla riqualificazione delle aree urbanizzate e la riduzione progressiva del consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l’obiettivo comunitario di azzeramento di nuovo consumo entro il 2050;
- l’articolo 23 ha modificato l’art 18 della legge regionale 23 aprile 2004 n.11 “norme sul governo del territorio e del paesaggio” che recita:
 - dopo il comma 5 dell’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente “5 bis. Il comune trasmette alla Giunta regionale l’aggiornamento del quadro conoscitivo di cui all’articolo 11 bis dandone atto contestualmente alla pubblicazione nell’albo pretorio; la trasmissione del quadro conoscitivo e del suo aggiornamento è condizione per la pubblicazione del piano.”.
 - il comma 7 dell’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è sostituito dal seguente “ Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio di cui all’articolo 34. In tali ipotesi si applica l’articolo 33 fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il termine di centottanta giorni dalla decadenza, con le procedure previste dai commi da 2 a 6; decorso inutilmente tale termine, si procede in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 30.”.
 - dopo il comma 7 dell’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente: “7 bis. Per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, gli aventi titolo possono richiedere al comune la proroga del termine quinquennale. La proroga può essere autorizzata previo versamento di un contributo determinato in misura non superiore all’1 per cento del valore delle aree considerato ai fini dell’applicazione dell’IMU. Detto contributo è corrisposto al comune entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale ed è destinato ad interventi per la rigenerazione urbana

sostenibile e per la demolizione. L'omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporta l'immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga e trova applicazione quanto previsto dal comma 7.”;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 17/02/2022 avente per oggetto “Determinazione dei valori indicativi minimi di mercato per le aree suscettibili all'edificazione per l'anno 2022;

Richiamata altresì la propria deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 14/03/2022, esecutiva avente per oggetto “Nuova Imposta Comunale Propria (IMU) – Determinazione delle aliquote per l'anno 2022”, nella quale per mero errore materiale nella tabella riepilogativa delle aliquote alla voce “Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce) il valore pari all'0,08 x cento anziché adeguarlo al valore 0 (zero) così come previsto dal legislatore – art. 01, comma 781 della legge 160/2019 Legge di Bilancio 2020 -;

Ritenuto pertanto di dovere procedere con la definizione della maggiorazione aliquota prevista da comma 7-bis dell'art 23 LR 14/2017;

Visti gli allegati pareri, tecnico e contabile, espressi dai responsabili competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n°267/2000;

Visti:

- lo statuto dell'Ente;
- gli strumenti urbanistici generali;
- Il Decreto Legislativo 267/2000;
- La legge Regione del Veneto 14/2017 e 11/2004;

SI PROPONE

- che le premesse si intendono qui di seguito riportate;
- di precisare che le aliquote da applicare anche per l'anno 2022 ai fini del calcolo dell' Imu si intendono confermate quelle approvate con deliberazione di Giunta Comunale n° 18 del 17/02/2022;
- di fissare il contributo previsto dalla Legge della Regione del Veneto n. 14/2017 nella misura pari allo 0,05 per cento del valore delle aree considerato ai fini dell'applicazione dell'IMU da applicarsi sulle aree che si trovano nella casistica prevista dall'art 23 comma 3 della Legge Regionale 14/2017;
- di precisare altresì che per l'anno 2022 l'aliquota relativa agli “Immobili merce” è da considerarsi pari a 0 (zero) in quanto il legislatore ha stabilito l'esenzione IMU per i suddetti immobili purché siano costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati (art. 1 comma 751 della Legge 160/2019 – Legge di Bilancio 2020);

- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività.

Il Presidente del Consiglio comunale De Battisti Franco cede la parola al Responsabile dell'area Edilizia-Urbanistica Arch. Volpe che espone la proposta di deliberazione. Riferisce che la legge regionale 14/2017 prevede la decadenza delle previsioni urbanistiche decorsi 5 anni dall'entrata in vigore della legge regionale. La previsione ha la finalità di non vincolare l'edificabilità decorsi cinque anni e ciò al fine di permettere che eventuali ulteriori interessati possano accedere all'edificabilità del territorio che è limitata. La legge prevede che sia possibile mantenere le previsioni urbanistiche versando un importo fino all'1% del valore delle aree, trattasi di un limite massimo che deve essere determinato dal Consiglio comunale. Si propone con questa delibera di individuare il limite dello 0,05% che dovrà essere pagato entro dicembre previa manifestazioni di interesse. In difetto diventa area bianca ossia assoluta non edificabilità e potrà diventare zona di espansione con il nuovo piano degli interventi ma pagando un plusvalore pari ad almeno il 50% anche per gli imprenditori agricoli.

In assenza di interventi, la proposta di deliberazione viene posta in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta,

VISTI i pareri dei responsabili del servizio interessati e del responsabile di ragioneria, conseguiti secondo quanto prescritto dall'art. 49 el D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Bordin Daniela, Finetto Christian), contrari n. 0, dei n. 11 consiglieri presenti in aula, espressi per alzata di mano, espressi per alzata di mano, accertati con l'ausilio degli scrutatori e proclamati dal Presidente

DELIBERA

Di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione od integrazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva separata votazione che ottiene voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Bordin Daniela, Finetto Christian), contrari n. 0, dei n. 11 consiglieri presenti in aula, espressi per alzata di mano, accertati con l'ausilio degli scrutatori e proclamati dal Presidente

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI BORGIO VENETO
PROVINCIA DI PADOVA

VALORI AREE AI FINI IMU: DEFINIZIONE ALIQUOTA AI SENSI DEL COMMA 7 ART 18 DELLA LEGGE REGIONALE 14/2017 CHE HA MODIFICATO L'ART 23 DELLA LEGGE REGIONALE 11/2004.

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti, della presente proposta di deliberazione ed esprime ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, parere Favorevole , in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della presente proposta di deliberazione.

Li, 09-06-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to De Putti Alessandro

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti, della presente proposta di deliberazione ed esprime ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, parere Favorevole , in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della presente proposta di deliberazione.

Li, 08-06-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Volpe Alessio

Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia:

- il parere favorevole di regolarità contabile Favorevole e della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'attestazione della conformità alle regole di finanza pubblica: - sulla tempestività dei pagamenti della pubblica amministrazione e che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio; - sulla spesa in conto capitale secondo i dati del provvedimento di accertamento, il titolo giuridico e la classificazione di bilancio riportate nel dispositivo;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, comportando la proposta di deliberazione riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, avendo riscontrato inoltre:
 - che la spesa, come previsto anche dall'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, oggetto di successiva determinazione di impegno da parte del responsabile del servizio, troverà copertura finanziaria nella/nel: MissioneProgramma.....Titolo.....del Bilancio di Previsione.....
 - che il presente atto NON ha incidenza nel Bilancio.

Li, 09-06-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to De Putti Alessandro

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to DE BATTISTI FRANCO

IL Segretario Comunale
F.to RAVAZZOLO DR.SSA MIRIAM

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio on-line del Comune, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Martini Antonella

Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001. Abrogazione dell' art. 130 della Costituzione.

Per effetto della disposizione soppressiva di cui all' art. 9 della Legge Costituzionale n. 3/2001 a far tempo dal 09.11.2001 i Comuni non sono più tenuti ad inviare al Co.Re.Co. gli atti amministrativi di cui all' art. 3 L.R. 18/1999, ai fini del controllo di legittimità degli stessi.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- Per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
o in alternativa
- Entro 120 giorni, sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Copia conforme all' originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Martini Antonella